

ALLEGATO “A”

Palazzo dei Ricevimenti e Congressi



Condizioni generali di Locazione

Condizioni generali di Locazione



CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO TEMPORANEO

ARTICOLO 1 (Efficacia). Le Condizioni Generali ed il Regolamento Tecnico sono parte integrante del contratto cui sono allegati e disciplinano tutto quanto non previsto espressamente dal contratto stesso. In caso di clausole incompatibili tra loro prevarranno quelle del contratto rispetto a quelle delle condizioni generali.

ARTICOLO 2 (Oggetto). Il Palazzo dei Ricevimenti e Congressi è destinato allo svolgimento di manifestazioni congressuali, culturali, artistiche, fieristiche ed altre consimili utilizzazioni. Sono esclusi dalla concessione i *locali* destinati alla *Direzione del Palazzo e relativi servizi* e quelli adibiti al servizio medico e allo snack – bar. Sono, inoltre, esclusi dalla concessione gli *spazi antistanti e retrostanti le uscite di sicurezza*, che non potranno essere occupati od ingombrati, anche temporaneamente. L'uso dell'*Aula Magna* è riservato esclusivamente allo svolgimento di congressi, conferenze, convegni, seminari, assemblee e riunioni di commissioni. L'affollamento massimo interno all'edificio verrà valutato con apposito progetto antincendio, attuando eventualmente le limitazioni imposte dal competente Comando dei VV.F. per ragioni di sicurezza. L'uso di *magazzini* verrà autorizzato di volta in volta dalla Direzione del Palazzo, con le opportune cautele (predisposizione, in sede organizzativa, di un piano concernente la dislocazione dei materiali, tenuto conto della loro natura e quantità, i relativi controlli, i serramenti e le misure di sicurezza in genere), fermo restando che il concedente non assume alcuna responsabilità in ordine ai materiali depositati. La *Terrazza* ed il *Teatro all'aperto*, qualora compresi nella concessione, sono destinati ad ospitare spettacoli, riunioni, defilé di moda. La *Terrazza* può inoltre ospitare pranzi, cocktails, coffee-breaks, abbinati a manifestazioni congressuali e/o espositive in svolgimento nel Palazzo, o essere utilizzata per l'organizzazione di servizi ristoro connessi allo svolgimento di spettacoli nel Teatro all'aperto.

ARTICOLO 3 (Utilizzo delle pertinenze). Salvo eccezioni, autorizzate espressamente dalla Direzione del Palazzo, il *Piazzale anteriore (p.le Kennedy)* non può essere usato per parcheggio, per operazioni di carico e scarico di materiali e per il transito di mezzi se non di peso leggero per un massimo carico di 400 kg/mq. Viceversa, l'uso del *Piazzale posteriore (p.le Arte)* è consentito:

- nei periodi di allestimento e sgombero dei materiali, esclusi i mezzi di trasporto di peso complessivo a pieno carico superiore a q.li 400; le operazioni di carico e scarico dei materiali saranno eseguite a cura e spese dell'utilizzatore secondo le indicazioni della Direzione del Palazzo, nel rispetto del peso massimo consentito di 1.100 kg/mq.
- nei periodi di manifestazione esclusivamente per il parcheggio di autovetture; il servizio di sorveglianza è a cura e spese dell'utilizzatore.



In ambedue i casi, è vietato il parcheggio a pagamento.

L'utilizzatore dovrà riservare un'area a parcheggio per i dipendenti del concedente.

In ogni caso l'utilizzatore è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alla pavimentazione dei piazzali e ad ogni altro manufatto di proprietà del concedente. L'importo relativo agli anzidetti danni sarà quantificato in base a "note di liquidazione" ai sensi del successivo articolo 15. Gli *spazi carrabili laterali*, di accesso ai locali seminterrati, possono essere usati solo per le operazioni di carico e scarico; e per il tempo necessario alle suddette operazioni.

ARTICOLO 4 (Consegna dei locali). I *locali* dati in utilizzo temporaneo, nonché i relativi *impianti, attrezzature e mobili di arredo* saranno consegnati all'utilizzatore in buono stato di manutenzione, uso e funzionamento, secondo la descrizione che ne sarà fatta nell'apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio.

ARTICOLO 5 (Riconsegna dei locali). Al termine della concessione, i locali con le attrezzature, gli impianti e i mobili di arredo, dovranno essere restituiti al concedente liberi da persone e cose; in particolare dovranno essere rimossi tutti i materiali di allestimento, comprese installazioni, mezzi e apparecchi provvisori, in modo che detti beni siano rimessi allo stato di manutenzione, uso e funzionamento risultante dal verbale di consegna. All'atto della *riconsegna* sarà redatto in contraddittorio con l'utilizzatore e, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni designati dal concedente, il relativo *verbale* ed eventualmente il *verbale di constatazione* dei danni arrecati all'immobile, arredamenti ed impianti. Le risultanze dei verbali si intenderanno pienamente accettate dall'utilizzatore, anche se non intervenuto, personalmente o a mezzo di un suo incaricato, alla redazione. I danni eventualmente risultanti dovranno essere risarciti dall'utilizzatore in base a stima del concedente. L'utilizzatore autorizza fin d'ora il concedente a far sgomberare, alla scadenza della concessione i locali concessi da qualsiasi materiale residuo. La spesa relativa alle suddette operazioni di sgombero verrà addebitata all'utilizzatore in sede di liquidazione, salvo l'ulteriore applicazione delle penalità previste all'art. 20, *sub* 3).

ARTICOLO 6 (Finalità, limiti ed orari). L'utilizzatore dovrà far uso del Palazzo esclusivamente per i *fini* previsti nel contratto per l'utilizzo temporaneo. È vietata ogni altra utilizzazione senza la preventiva autorizzazione del concedente. Il *corrispettivo* dell'utilizzo temporaneo è *ridotto* per i giorni necessari all'*allestimento* e allo *sgombero*.

I locali, le superfici e i servizi che, a giudizio della Direzione del Palazzo, non siano interessati dalle operazioni di allestimento e smontaggio, saranno destinati dal concedente ad altre utilizzazioni. Pertanto, l'utilizzatore è tenuto a rispettare rigorosamente *modalità e tempi di allestimento e smontaggio*, preventivamente concordati con la Direzione



del Palazzo. L'utilizzazione dei locali è consentita nel normale *orario di apertura del Palazzo* (dalle ore 07.00 alle ore 19.00). In caso di *anticipazione o prolungamento* del suddetto *orario*, l'utilizzatore dovrà pagare fino ad un massimo di € 800,00 oltre IVA , per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti, a titolo di rimborso spese forfetario. In ogni caso, per ragioni organizzative, l'*orario* di chiusura dovrà essere preventivamente *concordato* con la Direzione del Palazzo. In mancanza, sarà addebitata, in sede di liquidazione, una penale di euro 800,00 oltre IVA per ogni ora o frazione di prolungamento, oltre il normale corrispettivo come sopra indicato.

ARTICOLO 7 (Impianti tecnici ed erogazione di elettricità, acqua, riscaldamento e refrigerazione). Il concedente provvederà, a sua cura e spese, alla *manutenzione* ed al *funzionamento* degli *impianti tecnici* in dotazione al Palazzo, salvo quanto previsto in questo e nei successivi articoli.

Per quanto riguarda il servizio di riscaldamento o di refrigerazione, l'attivazione è compresa nei canoni di utilizzo temporaneo dei locali per i soli giorni ed orari di manifestazione e, comunque, per 12 ore consecutive (normalmente dalle ore 07.00 alle ore 19,00 compreso il preriscaldamento).

Sono a carico dell'utilizzatore, che dovrà provvedere al rimborso, le spese relative ai seguenti consumi:

- dell'energia elettrica utilizzata per illuminazione aggiuntiva rispetto ai corpi illuminanti di dotazione fissa del Palazzo, per il funzionamento di impianti elettroacustici e per forza motrice, secondo il tariffario dei consumi e servizi aggiuntivi, allegato e parte integrante del contratto di locazione.
- dell'*acqua*, secondo i costi riportati nel tariffario dei consumi e servizi aggiuntivi, allegato e parte integrante del contratto di locazione.
- dei servizi di riscaldamento e refrigerazione in giorni ed orari diversi da quelli di manifestazione. Tale attivazione sarà possibile previa richiesta scritta ed accettazione del preventivo di spesa da parte dell'utilizzatore.

ARTICOLO 8 (Pulizia dei locali). Il concedente attiverà, a sua cura e spese, il servizio di *pulizia iniziale* dei locali e di pulizia generale degli spazi durante l'evento fino ad un massimo di 36 ore giornaliere, con esclusione della pulizia di ripristino, al termine della manifestazione, e degli spazi adibiti a stands espositivi. Il concedente, inoltre, provvederà allo smaltimento ed al trasporto dei rifiuti o materiali di risulta, fino ad un massimo di 16 mc, compresi due viaggi. L'utilizzatore dovrà inserire i rifiuti negli appositi contenitori e carrelli e dovrà altresì provvedere, a sua cura e spese, allo smaltimento del materiale che, per caratteristiche di peso e volume, non sia trasportabile con le attrezzature in



dotazione nel Palazzo.

I suddetti servizi verranno espletati in esclusiva dalla Ditta appaltatrice del Palazzo. L'utilizzatore, a proprie spese, potrà richiedere al concedente l'attivazione del servizio di presenziamento ai bagni secondo le tariffe riportate nel listino in appendice (sub E).

ARTICOLO 9 (Installazione delle indicazioni). L'installazione di *scritte* indicatrici della *manifestazione* all'esterno dell'impianto, e comunque nell'ambito degli spazi di pertinenza del medesimo, deve essere richiesta espressamente con documentazione tecnica esplicativa e dovrà essere approvata dalla Direzione del Palazzo.

Si fa presente che, per strutture a sostegno di banner che modificano l'estetica del Palazzo, è fatto obbligo di richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni archeologici e monumentali di Roma.

ARTICOLO 10 (Responsabilità per irregolare o mancata erogazione dei servizi). L'utilizzatore si obbliga espressamente a tenere *indenne* il concedente da ogni e qualsiasi *responsabilità*, anche nei confronti di terzi, per il *mancato o irregolare funzionamento* dei servizi previsti nel Palazzo per cause e fatti non imputabili al concedente stesso.

ARTICOLO 11 (Oneri di custodia). Il Concedente non è responsabile della custodia diurna e notturna dei *materiali* ed *attrezzature* introdotti a qualsiasi titolo all'interno del Palazzo. L'utilizzatore potrà provvedere alla custodia di essi mediante eventuale assunzione e retribuzione di Personale, che dovrà essere scelto fra persone moralmente idonee. Il concedente potrà prescrivere all'utilizzatore di sostituire immediatamente quegli elementi che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero idonei. Potrà prescrivere, altresì, che le persone assunte siano munite di regolari tessere di riconoscimento.

ARTICOLO 12 (Opere di modificazione dello stato dei luoghi). L'utilizzatore può, dopo la preventiva ed espressa approvazione scritta della Direzione del Palazzo.

- installare impianti, mezzi ed apparecchi provvisori;
- compiere ogni altra opera di sistemazione *provvisoria*, che comunque *modifichi*, rispetto alla descrizione contenuta nel verbale di consegna, lo stato dei locali concessi e dei relativi impianti, attrezzature e mobili di arredo.

É comunque espressamente *vietata*:



- qualsiasi *manomissione* (come forature, ancoraggi, ecc.) delle pareti, dei pavimenti o dei soffitti;
- l'utilizzo di un biadesivo che lasci tracce di collante al momento del distacco dai pavimenti;
- l'apposizione alle pareti ed alle porte tinteggiate di qualsiasi oggetto, quale che sia il mezzo di applicazione (anche adesivo).
- installare o comunque introdurre nel Palazzo materiale pesante e macchinari, senza la preventiva autorizzazione scritta della Direzione; il *limite* di peso consentito all'interno del Palazzo è, comunque, fissato in *kg. 600 x mq.*

In caso di inosservanza di quanto sopra, oltre la *penale* espressamente prevista al successivo art. 20, verrà addebitata all'utilizzatore la spesa relativa al rifacimento completo della zona interessata e/o della suddetta pedana, secondo il parere insindacabile dei tecnici della Direzione del Palazzo. Il trasporto di materiali nell'interno del Palazzo dovrà essere eseguito con le cautele necessarie per evitare danni di qualunque genere all'edificio ed agli arredi, e comunque mediante uso di **carrelli dotati esclusivamente di ruote con pneumatici gonfiati.** Il trasporto stesso dovrà essere effettuato sotto il controllo della Direzione del Palazzo.

ARTICOLO 13 (Rispetto delle normative di pubblica sicurezza ed igiene. Autorizzazioni e licenze). L'utilizzatore dovrà osservare i regolamenti e le prescrizioni di *pubblica sicurezza ed igiene*, nonché quelli generali e speciali per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, ed in particolare la normativa vigente in materia di *prevenzione incendio e sicurezza* nei locali in cui hanno luogo spettacoli o trattenimenti di qualsiasi genere. L'utilizzatore dovrà, pertanto, munirsi, a sua cura e spese, di tutte le *licenze ed autorizzazioni* prescritte, vigilando affinché permangano durante lo svolgimento della manifestazione tutte le condizioni previste dalle norme sopra citate. **Nel caso di svolgimento di spettacoli, concerti, etc sia a pagamento che a titolo gratuito, inoltre, l'utilizzatore è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a fronte delle prescrizioni della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo e della SIAE.**

La documentazione relativa alle autorizzazioni, licenze etc, prescritte dovrà essere conservata dall'utilizzatore e disponibile per eventuali verifiche che potranno essere svolte dalle autorità preposte. Il concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali omissioni o inosservanze relative a tutti gli adempimenti sopra descritti. Tali omissioni ed inosservanze non potranno in alcun modo essere addotte dall'utilizzatore a giustificazione di un'eventuale inadempienza delle obbligazioni assunte. L'utilizzatore dovrà predisporre un *servizio di ordine*



all'interno ed all'esterno del Palazzo, adeguato alle necessità della manifestazione e comunque tale da assicurare, tramite la presenza costante di appositi addetti in prossimità di tutti gli ingressi e di tutte le porte di uscita all'esterno, la vigilanza, nonché la immediata apertura in caso di necessità. La consistenza e l'organizzazione di detto servizio dovrà essere approvata dalla Direzione del Palazzo, alla quale è altresì riservata ogni facoltà di controllo al riguardo. Tale facoltà di controllo non può essere adottata dall'utilizzatore per declinare la propria responsabilità nei confronti del concedente e di terzi per danni o incidenti che dovessero verificarsi durante la manifestazione. In caso di *manifestazioni aperte al pubblico*, ai sensi della normativa sopra indicata, l'utilizzatore dovrà limitare o sospendere l'afflusso delle persone al fine di evitare un sovraffollamento, che possa costituire pericolo alla incolumità delle stesse ed alla integrità dei beni del concedente; l'utilizzatore esonera comunque il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Sarà, inoltre, a carico dell'utilizzatore il corrispettivo del *servizio di vigilanza* diurna e/o notturna espletato da *guardie giurate*, che sarà fornito dall'*Istituto* di fiducia del concedente, alla tariffa oraria in vigore al momento dell'effettivo utilizzo.

ARTICOLO 14 (Tributi). Sono a carico dell'utilizzatore tutti i *tributi* diretti o indiretti, erariali e locali, concernenti la concessione ed il relativo esercizio.

ARTICOLO 15 (Responsabilità). L'utilizzatore è *responsabile* dei *danni* diretti ed indiretti causati a persone e cose in conseguenza dell'utilizzazione temporanea e durante lo svolgimento delle manifestazioni, ai propri dipendenti o preposti, ovvero a persone da lui ammesse, anche temporaneamente, ad accedere nei locali oggetto della concessione, dovendo garantire il concedente da ogni pretesa di indennizzo o compenso di sorta. In particolare si precisa che non sono coperti da assicurazione contro gli incendi i beni e gli oggetti comunque introdotti, ricollegabili all'esercizio della concessione, e che, pertanto, il concedente non assume alcuna responsabilità in ordine a detti beni. L'utilizzatore sarà altresì responsabile dei danni, perdite e deterioramenti prodotti per qualsivoglia causa durante l'esercizio della concessione e lo svolgimento della manifestazione ai beni concessi, alle loro parti, pertinenze, accessori, impianti e servizi di proprietà del concedente. Tali *danni* risulteranno dal *verbale di constatazione*, ai sensi del precedente art. 5, e dovranno essere rimborsati dall'utilizzatore in base a stima del concedente. L'utilizzatore sarà, inoltre, responsabile verso il concedente per ogni altro rischio inerente i beni concessi e per tutto il periodo di occupazione dei beni stessi. Independentemente dai sopracitati rimborsi, l'utilizzatore potrà essere obbligato a provvedere a proprie spese e, se richiesto, anche a propria cura, alle *opere di ripristino* necessarie a seguito di



manomissioni e/o danni.

ARTICOLO 16 (Rispetto della normativa assicurativa e previdenziale). L'utilizzatore dovrà curare, a sue spese, le *assicurazioni sul lavoro* e le altre forme di *previdenza* stabilite dalla legge a favore delle persone da esso dipendenti. Le prescritte assicurazioni non escludono le responsabilità che derivano all'utilizzatore a norma di legge. Il concedente non è responsabile di eventuali omissioni agli adempimenti indicati nel presente articolo.

ARTICOLO 17 (Potere di controllo e vigilanza del concedente. Rispetto delle norme in tema di sicurezza).

L'utilizzatore riconosce al concedente la *facoltà di vigilanza* sull'esercizio della *concessione* e sul normale andamento di tutti i servizi ad essa relativi, nonché sull'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare. A tal fine l'utilizzatore è tenuto a sottoporre alla *preventiva approvazione* dell'ufficio tecnico del Palazzo, su apposite piante, il *progetto di sistemazione dei locali* oggetto della concessione; il personale del concedente potrà, comunque, eseguire in ogni tempo le verifiche ed i controlli ritenuti necessari e indicare, nell'interesse della conservazione dei beni e del buon esercizio della concessione, eventuali specifiche prescrizioni che l'utilizzatore è tenuto a rispettare e far rispettare.. La Direzione del Palazzo presterà a sua volta la propria collaborazione all'utilizzatore, al fine di assicurare il migliore svolgimento della manifestazione e dei servizi, specie per quanto riguarda le cerimonie di rappresentanza ed i rapporti con la stampa. L'utilizzatore potrà indirizzare alla Direzione del Palazzo le proprie eventuali richieste relative al normale andamento della concessione. Gli *stands* dovranno essere dislocati solo negli spazi stabiliti dal concedente. Le *strutture* di allestimento ed i *materiali* di arredo immessi nell'impianto dovranno essere *ininfiammabili* o trattati con sostanze ignifughe e regolarmente certificate. L'utilizzatore dovrà esibire all'ufficio tecnico del Palazzo dei Congressi dichiarazione originale o copia autentica, da cui risulti la *classe di reazione al fuoco* dei materiali usati per gli arredi, gli stands, le pavimentazioni aggiunte (moquettes, ecc.). E' *vietato* introdurre all'interno del Palazzo contenitori con *fluidi in pressione e/o liquidi infiammabili*. Le strutture di allestimento e gli stands *non* dovranno *ostruire* in nessun caso, nemmeno parzialmente, porte e finestre o, comunque, ostacolare le vie d'esodo; lungo queste ultime è *assolutamente vietato* installare pannelli, tendaggi, salottini, fioriere e qualunque altra possibile causa di *intralcio* al *deflusso*. E' altresì *vietata* qualunque installazione che *ostacoli* o impedisca il libero *accesso* alle *bocche antincendio*, agli estintori ed a qualunque altro materiale di *prevenzione incendio*. L'utilizzatore è tenuto a predisporre, a propria cura e spese, un idoneo servizio di *vigilanza antincendio* con personale specializzato, oltre al presidio antincendio dei Vigili del fuoco così come il progetto ed il collaudo antincendio. Per la installazione di



impianti elettrici provvisori, che si rendessero necessari in occasione di mostre o altri usi particolari, l'utilizzatore dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:

1. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE GENERALE AGLI STANDS. Per detti impianti, partenti dalle riserve mostre, messi a disposizione dal concedente per particolari utenze, dovranno essere impiegati conduttori di caratteristiche non inferiori al tipo H05VVE, tabella U.N.E.N. 35746/78 e di sezione adeguata ai carichi previsti, per evitare fenomeni di riscaldamento dovuto a sovraccarichi. Tutte le linee dovranno essere protette in partenza da interruttori automatici, con le seguenti caratteristiche: corrente di corto circuito non inferiore a 15 KA, taratura adeguata a proteggere i conduttori da sovraccarichi. Tutte le utenze dovranno essere dotate di conduttore di terra di colore giallo-verde, di sezione non inferiore al conduttore di fase. Tutti i carichi dovranno essere distribuiti sulle tre fasi.

2. IMPIANTI ESTERNI DEI PADIGLIONI - STANDS - POSTEGGI. Detti impianti avranno inizio dal punto di arrivo delle linee di alimentazione generale, dove dovrà essere installato un quadro elettrico di distribuzione dotato di un interruttore generale differenziale, di potenza adeguata al carico richiesto, sensibilità da 0,03 a 0,3 A, secondo le necessità dell'espositore, e da un opportuno numero di interruttori automatici o da valvola tipo DIAZER, con corrente di corto circuito non inferiore a 6.000 A, di taratura adeguata a proteggere i sovraccarichi e le linee derivate. I conduttori impiegati per gli impianti dovranno rispondere alle norme C.E.I. e, comunque, non essere inferiori a quelli indicati al punto 1. La rispondenza dell'intero impianto elettrico alle norme C.E.I. dovrà essere certificata da un tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale. Tutte le connessioni dovranno essere eseguite a mezzo morsetti.

3. Le apparecchiature, i corpi illuminanti, ecc., nonché tutte le strutture metalliche degli stands e le apparecchiature elettriche eventualmente in esposizione e funzionanti, dovranno essere collegati a terra. Il carico degli impianti dovrà essere equilibrato, utilizzando le tre fasi, e il fattore di potenza non dovrà mai essere inferiore al valore di 0,9.

4. Presenziamento TECNICO I responsabili delle manifestazioni dovranno assicurare un costante e continuo presenziamento con operai specializzati (elettricisti) durante gli orari di effettiva apertura delle mostre.

I nominativi degli addetti dovranno essere comunicati all'Ufficio Tecnico del Palazzo.

5. CONTROLLO E INTERVENTO D'UFFICIO I tecnici della Direzione del Palazzo controlleranno che siano rispettate le norme, di cui ai punti 1. e 2., al termine dell'installazione dell'impianto (sia generale che dell'area stands); qualora essi riscontrino inadempienze alle suddette norme, interverranno direttamente, disattivando l'allaccio risultato inidoneo.



Le relative spese saranno successivamente addebitate agli utilizzatori in sede di liquidazione della manifestazione.

6. RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE Qualora eventuali deficienze passassero inosservate al momento del controllo dell'impianto, non si esonera il concessionario dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, nonché la scrupolosa osservanza delle buone regole d'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato.

ARTICOLO 18 (Ingresso del personale del concedente). Il personale del concedente, munito di apposita tessera di servizio, è autorizzato ad accedere nei locali concessi per l'esercizio delle funzioni di gestione assegnate; gli incaricati dei vari servizi, secondo le indicazioni della Direzione del Palazzo, verranno autorizzati dall'utilizzatore, mediante tessere di libero ingresso, agli accessi necessari per l'espletamento delle funzioni di competenza.

ARTICOLO 19 (Divieto di subconcessione e simili) L'utilizzatore *non* può *subconcedere* o dare in godimento ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, i locali avuti in concessione, salva preventiva autorizzazione dal concedente. Ogni atto che non sia stato preventivamente autorizzato, sarà privo di efficacia nei confronti del concedente.

ARTICOLO 20 (Penali). Qualora l'utilizzatore contravvenga agli obblighi assunti, potranno essere applicate le seguenti *penali*: 1) euro 516,45= per ogni giorno di ritardo nel rilascio dei beni dati in consegna, salvo, in ogni caso, il pagamento del canone dovuto per l'occupazione e l'eventuale rivalsa da parte del concedente per responsabilità nei confronti di terzi successivi utilizzatori; 2) euro 258,22= qualora l'utilizzatore contravvenga agli obblighi di cui agli art. 11 e 12; 3) da euro 258,22= a euro 516,45= qualora contravvenga agli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15.

È fatta comunque salva l'operatività di diritto di clausole risolutive espresse ed il risarcimento del danno ulteriore ed ogni altra sanzione prevista dalla legge e dall'atto di concessione.

ARTICOLO 21 (Irrogazione delle penali). Le penali previste dall'art. 20 saranno formalmente comminate con comunicazione scritta di ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.. L'utilizzatore non potrà opporre, in nessun caso, a sua giustificazione, fatti e circostanze imputabili a persone comunque ammesse a frequentare i locali dati in concessione, né potrà opporre fatti dipendenti dal concedente, che non siano stati denunciati per iscritto immediatamente dopo che si siano verificati.



ARTICOLO 22 (Preventive autorizzazioni pubbliche). L'utilizzatore prende atto che per motivi di *ordine pubblico* o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido, a giudizio insindacabile del concedente, in relazione alla natura di ogni singola manifestazione, la concessione potrà essere subordinata al *preventivo benessere* di organi di vigilanza e controllo.

ARTICOLO 23 (Modifiche alle condizioni generali). L'utilizzatore riconosce al concedente il diritto di apportare alle presenti condizioni generali e relativi allegati *modifiche*, integrazioni o aggiornamenti anche dopo la sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio della manifestazione e della redazione del verbale di consegna di cui al precedente articolo.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, L'utilizzatore dichiara di aver letto e di approvare espressamente gli articoli 3 (Utilizzo delle pertinenze) 5 (Riconsegna dei locali) 6 (Finalità, limiti ed orari) 11 (Oneri di custodia) 12 (Opere di modificazione dei luoghi) 13 (Rispetto delle normative di pubblica sicurezza ed igiene. Autorizzazioni e licenze) 14 (Tributi) 15 (Responsabilità) 16 (Rispetto della normativa assicurativa e previdenziale) 17 (Potere di controllo e vigilanza del concedente. Rispetto delle norme in tema di sicurezza) 19 (Divieto di subconcessione e simili) 20 (Penali) 21 (Irrogazione delle sanzioni) 22 (Preventive autorizzazioni pubbliche) 23 (Modifiche alle condizioni generali).